

## STATUTO

### **AMBULATORI DELLA MISERICORDIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CAMPI BISENZIO FI VIA MONTALVO  
8

Numero REA: FI - 585195

Codice fiscale: 05908660482

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
CON UNICO SOCIO

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 14-02-2019 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Avv. GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA**

NOTAIO IN PRATO

PRATO - Via Rimini, 27 - Tel 0574/603308 Fax 0574/433190

E-Mail: glagamba@notariato.it

**STATUTO**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "AMBULATORI DELLA MISERICORDIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

**ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE**

La società ha sede legale nel Comune di Campi Bisenzio (FI), all'indirizzo risultante dalla dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 - ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, punti di prelievo, magazzini e depositi ovunque in Italia ed all'estero, nei modi e forme previste dalla legge.

**ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE**

La società non persegue, neanche indirettamente, scopo di lucro e, per il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha come oggetto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, in via stabile e principale le seguenti attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali quali:

- trasporto dei malati con mezzi attrezzati e di soccorso; interventi in emergenza sanitaria; trasporto di anziani, disabili e malati;
- assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale a soggetti con terapie mediche, anziani e disabili;
- gestione di centri medici specializzati e ambulatori per visite mediche generiche e specialistiche;
- pronto soccorso ambulatoriale; riabilitazione fisica, fisioterapia (donazione del sangue);
- formazione di centri di accoglienza e attività di casa di riposo;
- gestione di emergenze per calamità naturali;
- gestione dell'attività di laboratorio di analisi cliniche in genere per la medicina umana, oltre le attività connesse di cardiologia, radiologia ed altre attività diagnostiche e terapeutiche inerenti le cure e le prevenzioni in genere;
- gestione dell'attività di analisi di acque, aria, solidi alimenti, bevande, materie prime e prodotti finiti;
- gestione della medicina del lavoro con ambulatori attrezzati ed erogazione di servizi per la tutela della salute, la prevenzione sanitaria e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- gestione di servizi funebri e di tutte le attività connesse inerenti il suffragio delle salme compreso il relativo disbrigo di pratiche, la realizzazione e la fornitura di epigrafi e lavori su pietra e marmo;
- servizi di gestione assistenza e custodia dei cimiteri.

Le attività saranno realizzate secondo le previsioni normative in materia ed in particolare quali previste nei seguenti settori:

- l'assistenza sociale, sarà realizzata in riferimento alle previsioni della Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
- l'assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", e successive modificazioni, pubblicato nel

ALLEGATO "A"

AL REP. N. 126.770

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 33 dell'8 febbraio 2002;</p> <p>- l'assistenza sociosanitaria, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 Giugno 2001;</p> <p>- la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della Legge 15 dicembre 2004, numero 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;</p> <p>- erogazione di servizi di supporto alle attività sanitarie e socio-sanitarie a E.T.S. ed a Enti e Società che svolgono la propria attività in questi settori.</p> <p>La società potrà effettuare o ricevere servizi ad altre imprese sociali a condizione che si tratti di enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.</p> <p>Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.</p> <p>La Società potrà garantire la sua collaborazione ad altri Enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi nonchè effettuare elargizioni e liberalità a favore di Enti non commerciali quali, a titolo esemplificativo Onlus, Enti di volontariato, Enti no profit, Enti religiosi ed Enti con qualifica di E.T.S. in genere.</p> <p>Le predette attività potranno essere svolte in Italia e all'estero.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ ACCESSORIE</b></p> <p>La società, in via strumentale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie relative e connesse all'oggetto sociale o che vi abbiano attinenza, ad esclusione delle operazioni di intermediazione finanziaria e di intermediazione mobiliare; potrà anche assumere, nel rispetto della normativa di legge, sia direttamente che indirettamente, e sempre in modo non prevalente al fine di realizzare l'oggetto principale, interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese anche non aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e potrà stipulare mutui ipotecari anche fondiari e prestare fidejussioni ed ipoteche anche a favore di terzi.</p> <p>La società potrà anche garantire concordati in sede giudiziale o prestare garanzie in tale sede per l'adempimento anche attraverso rilievo totale o parziale di aziende operanti nello stesso settore economico.</p> <p>Dette attività complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle Leggi vigenti e segnatamente della Legge 197/1991, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con Istituti Bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla società.</p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 5 - DURATA</b></p> <p>La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).</p> <p>La società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CAPITALE E QUOTE SOCIALI RECESSO DEL SOCIO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE</b></p> <p>Il capitale è di Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ed è diviso in quote di</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

un Euro ai sensi di legge.

Il Capitale sociale è diviso in quote sociali, tutte nominative, che possono essere di differente ammontare ma in nessun caso inferiori a 1 (un) Euro.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### **ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE**

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di aumento di capitale, le nuove quote debbono essere offerte in opzione ai soci, proporzionalmente alle quote possedute, salvo i casi previsti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto di opzione, che dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa dal socio in assemblea ovvero a mezzo di lettera raccomandata inviata alla Società, deve essere concesso un termine non inferiore a giorni trenta dall'iscrizione nel Pubblico Registro delle Imprese della delibera di aumento di capitale.

#### **ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società con diritto a restituzione della somma versata nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunque, salva diversa decisione dei soci, i finanziamenti effettuati dai soci saranno infruttiferi di interessi e di compensi sotto qualsiasi forma anche se erogati in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è regolato dall'articolo 2467 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 9 - TITOLI DI DEBITO**

La società potrà emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla Legge, in seguito a decisione dei soci assunta col voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI**

Le partecipazioni sono trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Tuttavia il socio che intenda alienare a terzi in tutto od in parte le proprie quote è tenuto ad offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel libro relativo.

A tal fine egli comunica ad essi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio risultante dal libro soci, il prezzo e le condizioni di pagamento; i destinatari devono comunicargli l'esercizio della prelazione nella stessa forma ed entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dal ricevimento della lettera d'offerta.

La prelazione spetta a ciascuno dei soci secondo la rispettiva partecipazione al capitale sociale proporzionalmente incrementata, in ragione percentuale, delle quote in offerta.

In ogni caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intero numero di quote offerte.

Ove taluno dei soci non eserciti la prelazione:

- in primo luogo, quanto non optato si accresce all'acquisto dei soci che abbiano esercitato la prelazione ed in via fra loro proporzionale;
- in secondo luogo, nel caso che qualcuno dei soci rinunci alla propria parte di ulteriore acquisto (con comunicazione da dare entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'offerta delle quote non optate), quanto non optato si

accresce proporzionalmente fra loro all'acquisto di quei soci che hanno esercitato la prelazione e dichiarato la disponibilità ad acquistare eventuali residui del non optato;  
- in terzo luogo, nel caso che tutti i soci rinuncino all'ulteriore acquisto di quote non optate (sempre con comunicazione da dare entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni dal ricevimento dell'offerta delle quote non optate), quanto non optato potrà essere liberamente alienato a terzi.

Parimenti, il socio è libero di alienare a terzi tutte le quote offerte, qualora la prelazione non sia esercitata da alcuno degli altri soci. In caso di trasferimento a titolo gratuito ovvero con corrispettivo infungibile la somma necessaria per l'esercizio della prelazione da parte dei soci rappresentante il valore di mercato della partecipazione cedenda sarà determinata da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società il quale valuterà con il criterio del arbitrium boni viri, ed applicazione delle norme di cui all'articolo 1349 del Codice Civile; la stima del terzo dovrà accompagnare l'offerta in prelazione ai soci della quota.

#### **ARTICOLO 11 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOCIO**

I casi di recesso ed esclusione del socio sono disciplinati dalla legge, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto e' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs. 112/2017.

Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile. Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la deliberazione che lo legittima entro un termine di 90 (novanta) giorni da quello di esercizio del recesso, ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società.

#### **ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO**

Il diritto di recesso si esercita mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

#### **ARTICOLO 13 - RIMBORSO DELLE QUOTE**

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale a norma dell'articolo 2473, 3° comma del Codice Civile.

Il rimborso della partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società e può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

### **TITOLO III**

#### **DECISIONI DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 14 - COMPETENZE**

Le materie riservate alla competenza dei soci sono quelle indicate dall'articolo 2479

del Codice Civile.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA**

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo ogni volta che lo reputi necessario o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

L'assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e in seconda convocazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la valutazione delle quali è rimessa alla discrezione dell'organo amministrativo, essa potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale: in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

#### **ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea dei soci è convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci, o a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci (ove nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **ARTICOLO 17 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno 1/2 (un mezzo) del capitale e delibera con il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresentino almeno un 1/2 (un mezzo) del capitale sociale.

#### **ARTICOLO 18 - AMMISSIONE E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Sono ammessi all'assemblea i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci, il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea a mezzo di delega scritta anche da persona che non abbia qualità di socio, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

#### **ARTICOLO 19 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea, che è assistito da un segretario scelto anche fra i non soci, verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni: degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **ARTICOLO 20 - VERBALE ASSEMBLEARE**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### **ARTICOLO 21 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI**

Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto sociale vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

#### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E CONTROLLI**

#### **ARTICOLO 22 - MODALITÀ DI GESTIONE**

L'amministrazione della società è affidata a una (Amministratore Unico) o più persone (anche non soci) fino a un massimo di 7 (sette) nominate con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

L'amministrazione della società può tuttavia essere affidata a più persone disgiuntamente oppure congiuntamente a norma e nelle previsioni dell'articolo 2475, 3° comma del Codice Civile.

A norma dell'articolo 2475, 5° comma del Codice Civile sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- 1) la redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2 del D.Lgs n.155/2006, da sottoporre all'assemblea;
- 2) il deposito presso il Registro Imprese del bilancio sociale, redatto in osservanza delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.M. del 24 gennaio 2008);
- 3) la redazione dei progetti di fusione e di scissione.

#### **ARTICOLO 23 - NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI - COMPENSI**

Gli amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili ovvero a tempo indeterminato secondo quanto delibererà l'assemblea all'atto di nomina, ovvero i soci in sede di costituzione.

Se nominati a tempo indeterminato gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci in qualunque momento, anche se nominati nell'atto costitutivo. In caso di revoca, l'assemblea non sarà tenuta a motivare le ragioni della revoca stessa.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno: il Presidente e il Vice Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo).

Gli amministratori così nominati restano incaricati fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di amministratore devono avere a norma dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di seguito indicati.

I. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall'art.

2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata sulla base di una valutazione di equivalente sostanziale.

II. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore o direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto I) del presente articolo lettera c);

b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo precedente con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3°, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostitutivo dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i.;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel punto I) di questo articolo.

La sospensione del direttore generale non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalla lettera c) e d) del punto I).

L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del punto I), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

III. Le cariche, comunque denominate, di amministratore e/o direttore generale sono ricoperte da persone:

a) di comprovata esperienza manageriale.

IV. Il nominato a cariche, comunque denominate, di amministratore o direttore generale deve rispettare, coltivare e difendere il diritto alla salute di tutti i cittadini. Per questo sottoscrive all'atto della nomina apposita dichiarazione in cui si impegna:

a) a praticare il principio fissato dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica;

b) a rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discriminare mai nessuno per la sua razza, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche;

c) ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti;

d) a non aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione;

e) a non accettare privilegi o favori che possano condizionare la sua autonomia o la sua credibilità professionale.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali rivestono cariche sociali in

società o enti che detengono direttamente o indirettamente quote della società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea dei soci determina i compensi spettanti agli amministratori, eventualmente anche sotto la forma di accantonamento ad un fondo per le indennità di quiescenza costituiti secondo le disposizioni di legge in materia.

In mancanza di determinazione del compenso da parte dell'assemblea dei soci si intende che l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione vi abbiano rinunciato.

#### **ARTICOLO 24 - ATTI DEGLI AMMINISTRATORI**

L'organo amministrativo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la migliore gestione della società, l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

In ogni caso l'organo amministrativo ha l'obbligo di informare costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prodotti o scambiati; a tal fine l'organo amministrativo dovrà predisporre una relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre ai lavoratori e eventualmente ai destinatari dell'attività ovvero convocare annualmente una riunione per relazionare sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti alla quale parteciperanno i lavoratori ed eventualmente i destinatari dell'attività.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente dovranno pervenire, tramite gli uffici proposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

#### **ARTICOLO 25 - POTERI DI RAPPRESENTANZA**

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, in giudizio e dinanzi ai terzi, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre all'amministratore unico, agli amministratori delegati, ai direttori, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 26 - PRESIDENZA E CONSIGLIERI DELEGATI**

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente e il vice presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea: la nomina del vice presidente è facoltativa.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati ai quali potrà delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte dei suoi poteri.

Il Consiglio inoltre può attribuire particolari funzioni e facoltà ad uno o più dei suoi componenti, separatamente o congiuntamente, nonché a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri; può inoltre attribuire la parte esecutiva delle operazioni sociali a direttori o procuratori, fissandone i poteri e le funzioni.

Gli uffici del presidente e del consigliere delegato possono cumularsi anche in una sola persona.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori ad negotia per singoli affari o

gruppi di affari.

#### **ARTICOLO 27 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, su convocazione del presidente ovvero del consigliere più anziano di età e ciò sia per iniziativa degli stessi, sia ogni qualvolta gliene facciano richiesta almeno un consigliere o due sindaci, se esistenti; in tale ultimo caso, la convocazione dovrà aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

La convocazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata A.R., telegramma, telefax o posta elettronica inviata con modalità idonee a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; essa deve pervenire a tutti i consiglieri (ed ai sindaci ove nominati) almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il consiglio potrà essere convocato con telegramma da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, se esistenti.

#### **ARTICOLO 28 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **ARTICOLO 29 - VERBALE**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da un verbale da redigersi dal segretario scelto dal consiglio, di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

Il verbale è sottoscritto in segno di approvazione dal presidente e dal segretario e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 30 - SOCI NON AMMINISTRATORI**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

L'organo amministrativo adotta i regolamenti più opportuni ai fini del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ai sensi dell'articolo art. 11 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti all'attività sociale sono assicurate dalla necessaria preventiva consultazione dei lavoratori, ed, eventualmente, di utenti o altri soggetti interessati in ordine alle decisioni dell'assemblea dei soci su questioni attinenti alle condizioni di lavoro o sulla qualità dei servizi.

Qualora fossero superati due dei limiti indicati dall'articolo 2435-bis del c.c. ridotti della metà, spetta ai lavoratori (ed eventualmente agli utenti) la nomina di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo da espletarsi con l'intervento in assemblea di un loro rappresentante.

#### **ARTICOLO 31 - ORGANO DI CONTROLLO**

Il controllo interno è esercitato da uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto della normativa di legge.

22.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I soci possono affidare all'Organo di Controllo, salve diverse inderogabili disposizioni di legge, anche la funzione di revisione legale dei conti, salvo il caso di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 in cui l'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

#### **TITOLO V - BILANCIO E UTILI**

##### **ARTICOLO 32 - REDAZIONE DEL BILANCIO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvederà a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'Impresa Sociale deve, inoltre, depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

##### **ARTICOLO 33 - ACCANTONAMENTI A RISERVA**

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

##### **ARTICOLO 34 - DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) del D.Lgs 112/2017.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 112/2014;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a

due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D.Lgs.112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 D. Lgs 112/2017;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità.

## **TITOLO VI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE**

#### **ARTICOLO 35 - SCIoglimento**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017, e' devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

#### **ARTICOLO 36 - DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI**

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2484, 3° comma del Codice Civile. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al primo comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci ove esistenti, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma dell'articolo 2484, 3° comma del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 37 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI**

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis del Codice Civile, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del comma precedente.

#### **ARTICOLO 38 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il presidente del tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci ove esistenti, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni di cui all'articolo 2487, 1° comma del Codice Civile.

I poteri, gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono disciplinati dalla legge.

#### **ARTICOLO 39 - REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE**

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e alla quale si applica l'articolo 2436 del Codice Civile.

L'efficacia della revoca è disciplinata dall'articolo 2487 - Ter del Codice Civile.

#### **TITOLO VII**

#### **CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ARTICOLO 40 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere, che non sia risolta tramite conciliazione disciplinata dai regolamenti stabiliti dagli organismi di conciliazione iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, fra i soci (e loro eredi) o fra questi, gli amministratori e la società, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sarà devoluta all'arbitrato rituale di un Collegio Arbitrale composto di tre membri che sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri eletti nomineranno nel proprio seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e rispettando le norme del Codice Procedura Civile.

##### **ARTICOLO 41 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni

di legge vigenti in materia ed in particolare le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.to CESARI Cristian

GIUSEPPE ANTONIO LA GAMBA NOTAIO

**15** di **15**